SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3086

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici del Mezzogiorno

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – È noto che, nell'ultimo triennio, l'economia meridionale procede ad un ritmo doppio rispetto a quello della prima parte degli anni novanta. Inoltre, sia le esportazioni che gli investimenti giustificano una crescita occupazionale superiore al 3 per cento. Il calo del tasso di disoccupazione è stato, inoltre, più ampio nel Sud che nel Nord dell'Italia e lo stesso Governo ha dovuto onestamente riconoscere che, grazie a questa crescita del Mezzogiorno, il prodotto interno lordo (Pil) nazionale ha tratto indiscutibili vantaggi.

Questi risultati appaiono, oggettivamente, il frutto della politica messa in atto dall'Ulivo, a partire dal Patto per il lavoro e per lo sviluppo del 1998, un momento fondamentale per gettare le basi operative del rilancio autentico del Mezzogiorno. In questi anni, l'applicazione di agevolazioni fiscali, quali la *Dual income tax* (DIT), ha comportato sgravi per il Sud fino a seimila miliardi in due anni. Sgravi che, sommati agli altri strumenti di incentivazione per il Sud quali la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, gli sgravi contributivi triennali per i nuovi assunti, il finanziamento pluriennale dei decreti-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, hanno creato reali prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno.

È dunque necessario pensare ad uno sviluppo autopropulsivo, grazie anche e soprattutto all'ampia utilizzazione degli strumenti di incentivazione. Uno sviluppo che faccia affidamento anche sulla fantasia e sulla voglia di riscatto delle aziende meridionali.

Il quadro rischia oggi di cambiare a causa delle difficoltà che la nostra economia, e segnatamente quella meridionale, incontra sul terreno delle esportazioni.

In tale contesto di generale debolezza, l'export meridionale 2003 ha fatto registrare una contrazione del 3,8 pe cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che arriva al 6,3 per cento se si escludono i prodotti petroliferi.

Si rende pertanto necessaria una risposta chiara rispetto a queste politiche, fondata sulla solidarietà e sulla convinzione che solo dalla crescita delle regioni meridionali potrà derivare un duraturo sviluppo per l'intero Paese.

Il presente disegno di legge intende offrire uno strumento di incentivazione per le piccole e medie imprese esportatrici delle aree ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che negli ultimi tre anni abbiano realizzato una quota significativa (un quinto) del loro fatturato complessivo nei mercati extracomunitari e che nel 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel 2002.

L'incentivo stabilisce che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sia fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2004, in 2.500 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici delle aree ricomprese nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che nel 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel 2002, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2004, in 2.500 euro.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50